N. R.G. 10085/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Magnoli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10085/2013** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. PAOLO PAGLIUCA,

ATTORE

contro

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO MIOTTO e dell'avv. MARIA VALENTE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come di seguito.
Per parte attrice:
<<Omissis, in via principale e nel merito: in virtù delle obbligazioni tutte insorte a carico della convenuta a seguito della stipula del contratto assicurativo avente numero di polizza n. emessa il 9.11.2012 Cond. Generali mod.1981, che sostituisce la polizza , condannare la Società Assicurativa convenuta all'adempimento delle obbligazioni tutte inerenti contenute nel citato contratto per l'eventualità del rischio furto della vettura dell'attore e per l'effetto condannare la a pagare all'attore la somma di Euro 18.500,00 ovvero la somma maggiore o minore che avesse a risultare ad istruttoria conclusa, cui dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. Spese, diritti e onorari di causa rifusi.>>
Per parte convenuta:
<<Nel merito: rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata, con vittoria di spese di lite>>

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il signor ha convenuto in giudizio la società , presso la quale aveva assicurato anche per il rischio furto il veicolo Ford Mustang tg , immatricolato per la prima volta l con numero di telaio , coperto da assicurazione con polizza n. emessa il 9.11.2012 cond.generali mod.1981, con massimale di €.18.500,00 e senza franchigia, chiedendo disporsene la condanna al pagamento dell'indennizzo, nell'importo testè

Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14ef80

indicato o in altro ritenuto di giustizia, allegando di esser stato vittima del furto della vettura in Brescia villaggio Ferrari 2, come da denuncia presentata al Comando Stazione CC di BS-Lamarmora.

La compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, ha replicato anzitutto eccependo la nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio assicurato e per difetto di interesse in capo all'assicurato, non più proprietario del bene al momento del preteso furto, in quanto lo stesso era già stato radiato dalla circolazione stradale per cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art.94 bis C.d.S., e, comunque, nel merito, contestando la rispondenza al vero dell'evento furto allegato dall'attore, sia per talune evenienze ritenute sospette sia, soprattutto, perché, in luogo della riconsegna da parte dell'assicurato delle rituali due chiavi era stata fatta riconsegna di un solo originale accompagnato da un mero duplicato.

Concessi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, la causa veniva istruita con la (parziale) ammissione dei mezzi di prova orale dedotti, accompagnati dall'introduzione d'ufficio, in via integrativa, di prova testimoniale ex art.281 ter cpc, con l'assunzione della prova orale ammessa e con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, per passare quindi in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 maggio 2016, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

***

Con riferimento al tema della validità e dell'operatività della garanzia assicurativa, è sufficiente richiamare quanto al riguardo esposto in sede di ordinanza ex art.183, 7° cpc, e che qui di seguito viene riportato.

Nel certificato di proprietà prodotto in copia da parte attrice la sottoscrizione in autentica Notaio dott. repertorio n. reca la data del 5 novembre 2012. Quindi è a tale data che ci si dovrebbe riferire per l'individuazione del momento del passaggio di proprietà del veicolo all'attore. La convenuta contesta tuttavia la veridicità della datazione, assumendo che il contratto di compravendita avrebbe avuto luogo il successivo 9 novembre 2012, come riconosciuto dallo stesso attore con dichiarazione spontanea prodotta a doc.11 (allegata alla memoria n.3). La datazione risulterebbe di rilievo, perché, essendo stata disposta la cancellazione d'ufficio del veicolo ex art.94 bis C.d.S. in data 6 novembre 2012[1] - anche se, salvo errore, dal certificato cronologico PRA emerge un'indicazione ben diversa, rappresentata dall'avvenuta trascrizione in data 14.02.2013 dell'atto di cancellazione datato 707.02.2012 – l'attore, allorquando ebbe in data 9 novembre 2012 a stipulare contratto di assicurazione (tra l'altro) per il furto del veicolo, non ne sarebbe stato proprietario[2], sarebbe, perciò, difettato l'interesse all'assicurazione ai sensi dell'art.1904 cc. Orbene, a prescindere dalla difformità delle risultanze documentali rispetto all'assunto, e dall'ovvia considerazione della rilevanza della disciplina in tema di acquisti in buona fede[3], è certo che l'autentica notarile di cui sopra spiega da un lato l'effetto di attribuire pubblica fede, ex art.2700 cc, a quanto in essa affermato, e quindi che l'atto avrebbe avuto

[1] Così si scrive nella comparsa di costituzione e risposta

[2] In quanto il contratto di vendita sarebbe risultato nullo

[3] Se è vero, infatti, che la regola di cui all'art.1153 cc non opera con riferimento all'acquisto dei beni mobili iscritti in pubblici registri, di cui all'art.1156 cc, **è altrettanto vero che, appunto per ciò, per questi ultimi vale quanto in essi risulta** (e deve perciò intendersi come conoscibile da chiunque vi abbia interesse), **e per quanto concerne il nostro signor Milani all'atto del suo acquisto – sia esso collocabile al 5 o al 9 del mese di novembre del 2012 – nessuna indicazione emergeva dai pubblici registri che risultasse ostativa all'acquisto della proprietà del mezzo**, salva allegazione e prova, qui invero del tutto carente, in ordine al previo concerto con il precedente intestatario del mezzo, cui parrebbe – sulla scorta della documentazione acquisita – doversi riferire la determinazione dell'autorità pubblica nel senso della radiazione del veicolo

Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14ef80

luogo il giorno 5 novembre 2012, dall'altro quello di rendere opponibile ai terzi, ex art.2704 cc, la data ivi indicata, in quanto appunto resa certa in ragione della qualità di pubblico ufficiale del soggetto accertatore. Ciò posto, può tuttavia essere accolto e condiviso l'orientamento espresso da autorevole dottrina secondo il quale, pur in presenza di atto pubblico, il contenuto di quest'ultimo potrebbe essere rettificato, anche in assenza di querela di falso, in ragione della presenza di convincente prova in ordine alla sussistenza di un mero errore materiale nell'indicazione in esso di un dato, ancorchè di rilievo. A riprova dell'eventuale conclusione in tal senso starebbe la dichiarazione spontanea a doc.11 di parte convenuta, a valere quale confessione stragiudiziale recettizia, la cui presenza consentirebbe di superare le risultanze dell'atto pubblico in quanto se ne potrebbe inferire che l'indicazione in esso della data del 5.11.2012 anziché di quella del 9.11.2012, sarebbe risultata frutto di mero errore materiale nella redazione dell'atto da parte del pubblico ufficiale. Sennonché neppure può escludersi che invece ad essere frutto di mero errore materiale sia stata non già l'indicazione della data dell'atto di autentica da parte del Notaio, bensì quella effettuata dall'assicurato, a notevole distanza di tempo, e con riferimento ad un evento non attuale ma già trascorso. Non è possibile concludere con certezza nel senso della presenza di un errore materiale, relativo alla indicazione della data, nell'autentica notarile. Né tanto meno ad affermare che difettasse interesse all'assicurazione, per non aver l'attore efficacemente acquisito la proprietà del mezzo da assicurare.

***

Ciò posto, si deve ora sciogliere la riserva sul vero punto nodale della vicenda, rappresentato dalla prova del fatto costitutivo della domanda, costituito dall'evento furto.

A proposito del quale nella predetta ordinanza si affermava che incombe all'attore fornir prova rigorosa dell'evento dedotto a fondamento della pretesa, e cioè del furto, tanto più in quanto egli stesso riconosce di aver fatto riconsegna di un solo originale della chiave della vettura, aggiungendo di aver ricevuto dal suo dante causa appunto un solo originale, perché l'altro sarebbe stato smarrito da precedente proprietario, nell'ordinanza si aggiungeva al riguardo che nessuna prova risultava essere stata introdotta né a proposito dello smarrimento di una delle chiavi originali da parte del precedente proprietario, né con riguardo alla comunicazione all'assicuratore di tale circostanza nel momento in cui si andava a stipulare il contratto di assicurazione.

In siffatto quadro probatorio (di totale oscurità in ordine non solo alla vicenda che diede origine alla perdita di una delle chiavi originali, vicenda relativa a terza persona, ma anche di quella relativa al rapporto assicurativo, ed alla correlata ovvia necessità di rendere nota all'assicuratore l'indisponibilità, per il motivo indicato, del secondo originale) la prova dell'evento furto costituita dalla deposizione della teste signora , fidanzata e convivente dell'attore, non può ritenersi da sola sufficiente, anche in ragione della scarsa attendibilità intrinsecamente attribuibile alla deposizione di detta teste (per aver avuto quest'ultima con l'attore, sino a poco tempo prima, non soltanto uno stretto legame affettivo ma anche un'oggettiva convergenza di interessi, in ragione della convivenza).

La domanda di indennizzo proposta dall'attore non può pertanto trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €.3.162,50, oltre accessori di legge, per compenso professionale e spese generali[4].

P.Q.M.

[4] €.2.750,00 per compenso professionale tabellare ex art.4, comma 5, DM 55/2014 (€.440 studio, €.380 fase introduttiva, €.1120 fase istruttoria e di trattazione ed €.810 fase decisionale) ed €.412,50 per spese generali (15% su compenso totale)

Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14ef80

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge le domande dell'attore e ne dispone la condanna alla rifusione in favore della società convenuta delle spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Brescia, 2 agosto 2016

Il Giudice
dott. Giuseppe Magnoli

Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14ef80